

Il sottoscritto Antonio Sante Filazzola, in relazione al provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso civico generalizzato, adottato dal Direttore dell'Ufficio Primo – Direzione Generale Affari Giuridici e Legali, dott. Marino Ferrari, prot. DAG.10/12/2025.0234100.E,

PROPONE FORMALMENTE ISTANZA DI RIESAME

ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

1. Erronea qualificazione dell'istanza come “generica” ed “esplorativa”

L'istanza originaria indicava in modo puntuale e circostanziato:

l'oggetto (applicazione della legge n. 18/2015);

i dati richiesti (numero di segnalazioni, procedimenti istruiti, procedimenti conclusi, esiti, tempi);

la suddivisione temporale (per anni).

Secondo la giurisprudenza amministrativa e le Linee guida ANAC, un'istanza può definirsi “esplorativa” solo quando non consenta di individuare l'oggetto dell'accesso, circostanza che nel caso di specie non ricorre.

2. Uso improprio del concetto di “rielaborazione dei dati”

Il provvedimento di rigetto afferma che l'accoglimento dell'istanza comporterebbe una “gravosa rielaborazione di dati”.

Tale affermazione non è conforme all'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, né alle Linee guida ANAC (delibera n. 1309/2016), secondo cui:

l'Amministrazione non è tenuta a creare nuovi dati;

ma è tenuta a consentire l'accesso ai dati già detenuti, anche mediante estrazione o aggregazione semplice.

L'eventuale assenza di dati aggregati non legittima il rigetto, ma impone all'Amministrazione di:

consentire l'accesso ai documenti esistenti;

oppure dichiarare formalmente l'inesistenza dei dati richiesti.

3. Difetto di istruttoria e di motivazione rafforzata

Il provvedimento impugnato:

non indica quali dati sarebbero inesistenti;

non specifica quali documenti siano detenuti dall'Amministrazione;

non esplicita in che modo l'accesso richiesto interferirebbe concretamente con il corretto funzionamento degli uffici.

Tale motivazione meramente assertiva non soddisfa gli standard richiesti per il diniego di un diritto riconosciuto "a chiunque", specie in presenza di un evidente interesse pubblico alla trasparenza sull'applicazione della legge n. 18/2015.

4. Rilevanza pubblica qualificata dei dati richiesti

I dati richiesti attengono:

all'esercizio della responsabilità civile dei magistrati;

al funzionamento di un meccanismo previsto dal legislatore per garantire legalità, imparzialità e fiducia dei cittadini nella giustizia.

Si tratta, pertanto, di informazioni che incidono direttamente sui principi di cui all'art. 97 Cost. e che rafforzano – e non comprimono – la funzione di controllo diffuso propria dell'accesso civico generalizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto

CHIEDE

alla S.V., quale RPCT del Ministero della Giustizia, di:

riesaminare il provvedimento di rigetto prot. DAG.10/12/2025.0234100.E;

annullarlo, per i profili di illegittimità sopra esposti;

disporre l'accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, ovvero indicare puntualmente i documenti effettivamente detenuti e accessibili, o dichiarare formalmente l'eventuale inesistenza dei dati richiesti.

Si resta in attesa di riscontro nei termini di legge, con riserva di tutela nelle competenti sedi giurisdizionali.